



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 14 DEL 24-05-21

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2021/2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 18:00, si è riunito presso la sala consiliare il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Simoncini Sara	P	QUATRINI STEFANO	P
ZAMPONI ALBERTO	P	MEDICI SABRINA	A
PRIMUCCI RICCARDO	P	RIZZO MICHELE	A
ZAMPONI GIUSEPPE	P	RIZZO PASQUALE	A
ZAMPONI LUANA	A	IASELLA VINCENZO ANTONIO	A
PAGLIONI LUCIA	P		

Assegnati n. [10] In carica n. [11] Assenti n.[5] Presenti n.[6]

Favorevoli 6
Contrari 0
Astenuiti 0

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio
Assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PRIMUCCI RICCARDO

PAGLIONI LUCIA

QUATRINI STEFANO

Illustra il Sindaco comunicando l'oggetto e le ragioni della modificazione ed integrazione al programma triennale delle opere pubbliche.

Quindi, non essendoci interventi si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
- il programma triennale in argomento può essere contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente che deve essere predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 04/03/2021 con cui è stato adottato lo schema del Documento unico di programmazione contenente il programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/04/2021 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione contenente il programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021;

Visto che l'art. 5, comma 9, del DM 16 gennaio 2018 stabilisce che i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora le modifiche riguardino:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse;

Riscontrata la necessità di procedere ad un aggiornamento del sopra citato Programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e più precisamente dell'Elenco annuale 2021 come segue:

- l'intervento rubricato "realizzazione capannone per gruppo protezione civile", previsto in origine in complessivi € 200.000,00, finanziati totalmente dal Commissario straordinario della ricostruzione tramite ordinanza 104 del 29/04/ viene aumentato a € 388.405,31 di cui 188.405,31 euro finanziati dalla protezione civile;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione delle modifiche da apportare al Programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e all'Elenco annuale 2021;

Viste le schede «A» - «B» - «C» - «D» - «E» - «F» che, debitamente emendate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il comma 10, dell'art. 5 del D.M. 16 gennaio 2018, secondo cui le modifiche/integrazioni/variazioni al programma triennale sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che la modifica al piano triennale opere pubbliche comporta la contestuale modifica al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e al bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Considerato che alla chiusura del rendiconto 2020 e' scaturito un avanzo di amministrazione di euro 213.464,40 come di seguito illustrato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				144.349,88
RISCOSSIONI	(+)	123.194,02	484.570,31	607.764,33
PAGAMENTI	(-)	65.872,29	597.192,56	663.064,85
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			89.049,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			89.049,36
RESIDUI ATTIVI	(+)	99.958,24	382.909,57	482.867,81
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.164,75	111.780,12	122.944,87

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			10.363,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			225.144,07
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			213.464,40
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				27.946,91
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				1.000,00
Fondo contenzioso				5.000,00
Altri accantonamenti				45.186,60
			Totale parte accantonata (B)	79.133,51
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				26.552,52
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				76.002,09
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	102.554,61
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	7.250,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	24.526,28
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

DATO ATTO che, allo stato attuale, la composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, tenuto conto dell'utilizzo per complessivi € 16.000,00 intervenuto a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021, allo stato attuale deve intendersi aggiornata come desumibile dal prospetto di seguito riportato:

	importo		
	accertato	utilizzato	disponibile
<i>Parte accantonata</i>	79.133,51	16.000,00	63.133,51
<i>Parte vincolata</i>	102.554,61	-	102.554,61
<i>Totale parte destinata agli investimenti</i>	7.250,00	-	7.250,00
<i>Totale parte disponibile</i>	24.526,28	-	24.526,28
<i>Totale complessivo</i>	213.464,40	16.000,00	197.464,40

VISTO l'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante prescrizioni in materia di utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti che presentano un disavanzo di amministrazione;

DATO ATTO che, come desumibile dal prospetto sopra riportato, il Comune di Poggio San Vicino non rientra in tale fattispecie;

CONSIDERATA la necessita' di avviare uno studio di vulnerabilita' conseguente alla modifica dell' opera a carico del comune il cui importo si prevede sia di euro 3.000,00;

CONSIDERATO CHE che tale maggiore spesa di euro 3.000,00 per lo studio sopra

riportato viene finanziato tramite l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti;

DATO ATTO che, conseguentemente, gli emendamenti da apportare, in termini di «competenza», alle annualità 2021 e 2022 del bilancio 2021/2023 sono così riassumibili:

anno 2021

variazioni attive		
Maggiore entrata	€	188.405,31
Avanzo amm.ne	€	3.000,00
totale	€	191.405,31

variazioni passive		
Maggiore spesa	€	191.405,31
totale	€	191.405,31

APPURATO, inoltre, che risulta necessario apportare all'annualità 2021 del bilancio 2021-2023 variazioni in termini di «cassa» come di seguito riepilogate:

variazioni attive		
Maggiore entrata	€	188.405,31
Avanzo amm.ne	€	3.000,00
totale	€	191.405,31

variazioni passive		
Maggiore spesa	€	191.405,31
totale	€	191.405,31

VISTO l'allegato prospetto analitico (sub «F»), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale scaturiscono le variazioni da apportarsi in aumento, in termini di «competenza» e di «cassa», al bilancio 2021-2023;

VISTI gli allegati «A», «T», «P» che formano parte integrante di codesto atto;

VISTO l'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, che in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio:

- al comma 1 prevede che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni, nel corso dell'esercizio, di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
- al comma 2 stabilisce che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
- al comma 3 sancisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le tipologie di variazioni elencate nel comma stesso;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del «saldo di competenza» (il cosiddetto «pareggio di bilancio») e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

PRECISATO che, conseguentemente, a partire dal bilancio 2019-2021 il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza «non negativo»;

VISTI quindi:

- ⇒ l'articolo 57, comma 2-quater, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che abrogando i commi 1 e 3 dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevedevano l'obbligo dei tesoriere degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le successive variazioni, ha soppresso le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere;
- ⇒ l'articolo 52, comma 1 del decreto-legge 10 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, abrogando il comma 9-bis, dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000, ha soppresso l'adempimento che stabiliva l'invio al tesoriere del prospetto contenente le variazioni di bilancio;

VISTI:

- ⇒ il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- ⇒ il decreto legislativo n. 118/2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- ⇒ i principi contabili applicati;
- ⇒ il vigente regolamento di contabilità, per quanto compatibile con il sistema contabile armonizzato;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 dal responsabile dell'area Tecnica e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Revisore dei conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2, del decreto legislativo n. 267/2000;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e di cui n. 6 votanti:

- favorevoli n. 6
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

D E L I B E R A

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.

- 2) Di emendare il programma triennale 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, inserito nel DUPS 2021-2023, come segue:
- l'intervento rubricato "realizzazione capannone per gruppo protezione civile", previsto in origine in complessivi € 200.000,00, finanziati totalmente dal Commissario straordinario della ricostruzione tramite ordinanza 104 del 29/04/ viene aumentato a € 388.405,31 di cui 188.405,31 euro finanziati dalla protezione civile;
- 3) Di approvare conseguentemente le schede «A» - «B» - «C» - «D» - «E» - «F», redatte in conformità agli schemi di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, che, debitamente aggiornate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 4) Di applicare all'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 la quota di € 3.000,00 dell'avanzo «destinato agli investimenti» del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 per il finanziamento studio di vulnerabilità conseguente alla modifica dell'opera a carico del comune;
- 5) Di procedere, contestualmente, alla variazione del bilancio di previsione 2021/2023 come segue:

anno 2021

variazioni attive			variazioni passive		
Maggiore entrata	€	188.405,31	Maggiore spesa	€	191.405,31
Avanzo amm.ne	€	3.000,00			
totale	€	191.405,31	totale	€	191.405,31

- 6) Di dare atto che a seguito delle variazioni intervenute il bilancio di previsione 2021-2023 rispetta le prescrizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 162, commi 2 e 6, e dell'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, in ordine al «pareggio finanziario» e a tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e in ordine all'ammontare del «fondo di cassa finale non negativo», come desumibile dall'allegato prospetto analitico (sub «F») parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e gli allegati «A», «T», «P»;
- 7) Di dare atto che la composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, tenuto conto degli utilizzi intervenuti, allo stato attuale deve intendersi così aggiornata:

	importo		
	accertato	utilizzato	disponibile
<i>Parte accantonata</i>	79.133,51	-	79.133,51
<i>Parte vincolata</i>	102.554,61	16.000,00	86.554,61
<i>Totale parte destinata agli investimenti</i>	7.250,00	3.000,00	4.250,00
<i>Totale parte disponibile</i>	24.526,28	-	24.526,28
<i>Totale complessivo</i>	213.464,40	19.000,00	194.464,40

- 8) Di specificare che l'utilizzo del risultato di amministrazione 2020 per complessivi € 19.000,00 come desumibile dalla tabella che precede è compatibile con la prescrizione di cui all'articolo 1, comma 897, della legge n. 145/2018, citata;
- 9) Di demandare al responsabile del Servizio finanziario l'introduzione dei conseguenti aggiornamenti nei registri contabili, nonché la trasmissione del presente atto al tesoriere comunale.
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento comporta variazione al Documento unico di programmazione (*DUP*) 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 5 del 29 aprile 2021.

Quindi, stante la necessità di procedere ai successivi adempimenti finalizzati a dare pratica esecuzione al presente provvedimento, con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e di cui n. 6 votanti:

- favorevoli n. 6
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: Il Responsabile del servizio
Salta Simone

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 17-05-2021

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO

Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 147.

Poggio S. Vicino li 12-07-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-07-2021 al 27-07-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 27-07-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio